



Comune di Pralboino

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 30-06-2011.

Originale

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2011 - RIDETERMINAZIONE SOGLIA DI ESENZIONE ED ALIQUOTA

L'anno duemilaundici, addì trenta del mese di giugno alle ore 19:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	MIGLIORATI DOMENICO		P
2	FILIPPINI ALBERTO		P
3	PARI MATTEO		P
4	CAMERINI ALESSANDRO		P
5	RUGGERI MARCELLA		A
6	DUI ANNA MARIA		P
7	ROSOLI ORNELLA		P
8	GRIFFINI TERESINA		P
9	ZUCHELLI MARTA		P
10	VENTURA WALTER		A
11	RUGGERI ALBERTO		A
12	PIOVANI DOMENICO		A
13	FEDERICI MICHELE		P
Presenti 9		Assenti 4	

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE LICCIARDI Dott. ANTONIO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO DOMENICO MIGLIORATI ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Sull'argomento relaziona il Sindaco che spiega le motivazioni della scelta di applicazione della manovra sull'addizionale IRPEF. Spiega inoltre che la fascia di esenzione viene aumentata per venire incontro alle esigenze delle famiglie.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Viste le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) in tema di addizionale comunale IRPEF;

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 7 del 4.4.2007 avente ad oggetto "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef anno 2007 (art. 1 comma 142 della legge 296/2006) – determinazione aliquote";

Dato atto che dall'anno 2007 l'aliquota è sempre stata confermata nella misura dello 0,25% con una soglia minima di esenzione di € 10.000,00;

Visto il Decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" il quale all'art. 5 rubricato "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" stabilisce quanto segue:

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo, il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni e' pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Dato atto che con deliberazione n. 4 del 12.5.2011 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2011;

Vista la risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale in data 2.5.2011 avente ad oggetto "Addizionale comunale all'Irpef di cui all'art. 1 del D. Lgs. 28/9/1998, n. 360. Art. 5 del D. Lgs. 14/3/2011 n. 23 in materia di cessazione graduale del potere di deliberare aumenti del tributo" nella quale viene precisato che "nel caso di mancata emanazione del regolamento governativo di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 23 del 2011, entro il 6 giugno 2011, la facoltà di istituzione dell'addizionale comunale irpef o dell'aumento dell'aliquota di compartecipazione può essere esercitata esclusivamente dai Comuni che:

- non hanno istituito l'addizionale;

- l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento";

Che la risoluzione n. 1/DF sopra richiamata ha inoltre precisato che "sulla base delle indicazioni del competente Ministero dell'Interno, si ritiene che i Comuni che abbiano già deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e che, a decorrere dal 7 giugno 2011, adotteranno o riadatteranno

legittimamente le delibere di istituzione o di variazione dell'addizionale Irpef, dovranno provvedere, altresì, con la massima urgenza, ad approvare una variazione di bilancio conseguente alla maggiore entrata derivante dall'istituzione o dall'aumento dell'addizionale Irpef riconsiderando, con attenzione, per quanto ne deriva, l'allocazione dell'entrata e della corrispondente spesa";

Considerato che questa Amministrazione, verificata attentamente la situazione finanziaria, al fine di garantire al Comune una maggiore entità delle risorse da destinare al finanziamento delle diverse spese correnti, ha ravvisato la necessità di disporre dal 1.1.2011 l'aumento di 0,15 punti percentuali l'addizionale comunale Irpef attualmente vigente, portandola allo 0,4%, aumentando contestualmente la soglia di esenzione da € 10.000,00 ad € 15.000,00;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica del regolamento sull'addizionale comunale in particolare nei seguenti articoli:

Articolo 5) – Aliquota - punto 1. così riscritto:

1. L'aliquota è fissata per **l'anno 2011 nella misura di 0,40 punti percentuali**;

Articolo 7) - Esenzioni - così riscritto:

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito **complessivo annuo imponibile inferiore a € 15.000,00**; se il reddito imponibile supera tale soglia di esenzione l'addizionale è dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo del reddito.

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario sulla regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del decreto legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 , contrari n. 0 , astenuti n. 1 (Federici) espressi per alzata di mano da n.9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1 - di modificare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. nel testo di cui all'allegato A, composto da n. 8 articoli e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione nei seguenti articoli:

Articolo 5) – Aliquota - punto 1.:

2. L'aliquota è fissata per **l'anno 2011 nella misura di 0,40 punti percentuali**;

Articolo 7) - Esenzioni :

2. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito **complessivo annuo imponibile inferiore a € 15.000,00**; se il reddito imponibile supera tale soglia di esenzione l'addizionale è dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo del reddito.


2 - di determinare per l'anno 2011 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,40%;

3 - di stabilire che l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se l'importo del reddito complessivo imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 15.000,00; se il reddito imponibile supera tale soglia di esenzione l'addizionale è dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo del reddito;

4 - di confermare, per tutte le altre parti, il regolamento di cui all'oggetto, così come approvato dal Consiglio comunale con atto n. 7 del 4.4.2007;

- 5 - di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni;
- 6 - di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, c. 3, del decreto legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art. 11, c. 1, della legge 18.10.2001, n. 383 e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale del 31 maggio 2002;
- 7 - di dare atto che il predetto Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2011;
- 8- di disporre la pubblicazione del regolamento all'Albo pretorio , con la duplice pubblicazione prevista dall'art. 63 comma 5 dello Statuto comunale, nonché sul sito web del Comune ;
- 9- di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro giorni trenta dalla data di esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Politiche Fiscali Ufficio Federalismo Fiscale;
- 10- di provvedere alla pubblicazione dell' avviso di adozione del Regolamento, ai sensi del 2 comma dell'art. 52 del decreto leg. N. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche, sulla Gazzetta Ufficiale secondo le modalità stabilite dalla circolare del Ministero delle Finanze, dipartimento delle entrate, n. 101/E del 17.4.1998.

Con successiva votazione favorevole unanime espressa in forma di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI PRALBOINO

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELL' ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Allegato alla delibera del Consiglio comunale n. 7 del 4.4.2007
Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 13 del 20-06-2011

Indice: articolo 1) - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

articolo 2) - SOGGETTO ATTIVO

articolo 3) – SOGGETTI PASSIVI

articolo 4) – CRITERI DI CALCOLO

articolo 5) – ALIQUOTA

articolo 6) – MODALITA' DI VERSAMENTO

articolo 7) – ESENZIONI

articolo 8) - EFFICACIA

Articolo 1)

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001, n. 3), dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 446/1997.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche I.R.P.E.F. istituita dall'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 della L. 23 dicembre 1999, n. 448 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2)

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Pralboino, ai sensi del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360.

Articolo 3)

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Pralboino alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 4)

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è calcolata secondo i criteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 5)

Aliquota

1. L'aliquota è fissata **per l'anno 2011 nella misura di 0,40 punti percentuali.**
2. Per gli anni successivi, in assenza di modifiche legislative o di nuova deliberazione, l'aliquota si intende prorogata.
3. La deliberazione di cui al comma 2. ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Interno.

Articolo 6)

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Articolo 7)

Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito **complessivo annuo imponibile inferiore a € 15.000,00**; se il reddito imponibile supera tale soglia di esenzione l'addizionale è dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo del reddito.



Articolo 8)

Efficacia


1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, decorre dal **1° gennaio 2011.**

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
DOMENICO MIGLIORATI



IL SEGRETARIO COMUNALE
LICCIARDI Dott. ANTONIO



ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni dal 07-07-2011 al 22-07-2011.

IL SEGRETARIO COMUNALE



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-08-2011, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pralbiono
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
